



# Atti di liquidazione della spesa

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2017

Sub "E"

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO ATTO	DATA ATTO	SERVIZIO	DATA ESTRATTORE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 BIS L. 241/90	NUMERO PG EVENTUALE RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG EVENTUALE RICEPIMENTO DIRETTIVE
1	767439	03/10/2016	Servizio Autonomo Personale Area amministrazione Risorse Umane	21/11/2016	atto di liquidazione in favore ASL di Caserta per visite mediche effettuate anno 2015	no	no		
2	707898	09/11/2016	Servizio Mobilità Sostenibile	21/11/2016	rimborso delle somme versate erroneamente da diversi cittadini per contrassegno accesso ZTL	si	si		
3	166	04/11/2016	SAT I Municipalità	25/01/2017	liquidazione a favore di (...) per effetto della sentenza del tribunale di Napoli	si	no		
4	107	09/12/2016	Servizio Affari Generali della Direzione Centrale Servizi Finanziari	25/01/2017	liquidazione della somma di €. 6.274,63 prima rata di acconto in favore della società VAR Service	si	si		
5	338	09/11/2016	SAA VI Municipalità	25/01/2017	liquidazione della rata di acconto in favore di Letterese marcella per effetto della sentenza 692/14	si	no	277956	07/04/2017
6	691672	05/09/2016	Servizio Gestione Sanzioni Amministrative	21/11/2016	liquidazione resta mandato	si	si		
7	44	22/09/2016	Servizio Diritto all'istruzione	21/11/2016	liquidazione in favore della ME.CA. quale prima rata di acconto del debito fuori bilancio manifestatosi nel periodo 1.1.2015-31.8.2015	no	no		
8	1129	24/10/2016	Servizio Gestione Sanzioni Amministrative	21/11/2016	atto di liquidazione sentenza n. 31279/22 del giudice di pace	si	si		
9	480	16/11/2016	Servizio Politiche di Inclusione sociale - città solidale	25/01/2017	liquidazione della spesa per la fornitura di generi alimentari crudi alle strutture socio assistenziali	no	no		
10	10	21/07/2016	Direzione Generale Affari Generali	05/10/2016	liquidazione delle competenze spettanti per lavoro straordinario per consultazioni elettorali amministrative del 5.6.2016	si	no		

NUMERO PROGRESSIVO	NUMERO ATTO	DATA ATTO	SERVIZIO	DATA ESTRAZIONE	OGGETTO	IRREGOLARITA'	DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L. 241/90	NUMERO PG EVENTUALE RICEPIMENTO DIRETTIVE	DATA PG EVENTUALE RICEPIMENTO DIRETTIVE
11	264	13/12/2016	Servizio Attività tecniche Municipalità VII	25/01/2017	liquidazione in favore di Iaccarino per effetto della sentenza n. 7313/15	si	no		
12	3	17/01/2017	Servizio Igiene e Decoro della città	19/04/2017	liquidazione in favore della società ASIA Napoli	si	no		
13	59	24/01/2017	Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città solidale	19/04/2017	corresponsione dell'anticipo del 50% dell'importo previsto ai cittadini napoletani disabili beneficiari del contributo dell'assistenza indiretta. Annualità 2015 III decade di gennaio 2017	si	no		
14	9260	05/01/2017	Servizio Gestione Sanzioni Amministrative	19/04/2017	liquidazione in favore dell'avv. Natale Aldo	si	no		
15	10502	05/01/2017	Servizio Politiche di Inclusione sociale	19/04/2017	liquidazione in favore dell'Avv. Mastrogiovanni Maurizio	si	no		
16	51	09/03/2017	SAT IX Municipalità	23/05/2017	liquidazione sent. 16359/13	si	no		
17	317	04/04/2017	Gestione Sanzioni amministrative U.O. Contenzioso	23/05/2017	liquidazione in favore dell'Avv. Nannolo Titolo sentenza 8215/2013 del giudice di pace	si	no		
18	68	23/03/2017	Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	23/05/2017	liquidazione in favore di diversi enti per il servizio Centro diurno	no	no		
19	1	09/03/2017	Servizio Coordinamento Attività sociali e socio-sanitarie sul territorio	23/05/2017	liquidazione in favore della cooperativa sociale l'orsa maggiore per le attività svolte per il progetto Sostegno alle famiglie delle bambine e bambini dei territori a ritardo di sviluppo	si	no		
20	248	08/03/2017	Servizio Gestione Sanzioni Amministrative	13/05/2017	liquidazione in favore dell'Avv. Russo Francesco Paolo sentenza n. 85651/10	si	no		
21	103	24/01/2017	Servizio Gestione Sanzioni Amministrative	19/04/2017	liquidazione in favore dell'Avv. Massari Franco	si	no		

## ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
Tra la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio oggetto dell'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione ai Servizi Finanziari del predetto atto, avvenuta con nota (...) del Servizio (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.		In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dall'atto esaminato, i tempi trascorsi dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) con la quale si procede al riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio attinente l'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione della predetta liquidazione ai Servizi Finanziari, avvenuta con nota (...) del Servizio (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.	
L'atto di liquidazione della spesa non riporta di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che hanno determinato il notevole lasso di tempo intercorso tra la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio oggetto dell'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione ai Servizi Finanziari del predetto atto, avvenuta solo in data (...) con nota PG. (...) del Servizio (...).		In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dall'atto esaminato, i tempi trascorsi dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) con la quale si procede al riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio attinente l'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione della predetta liquidazione ai Servizi Finanziari, avvenuta con nota (...) del Servizio (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.	
Nulla si osserva.	3	Nulla si osserva.	3
Non si rinviene nell'atto di liquidazione attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase della formazione dell'atto.	2	L'atto di liquidazione deve riportare attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase della formazione dell'atto.	2
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1 del D.P.R. 602/1973 avente ad oggetto "Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni", le pubbliche amministrazioni, in caso di pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.	2	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	2
Non si rinviengono nell'atto di liquidazione elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90, all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché, all'art. 7 del Codice di Comportamento dell'Ente. La normativa di settore impone un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".	2	Nell'atto di liquidazione della spesa la competente dirigenza deve dare atto dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.	2
L'atto di liquidazione della spesa non esplicita una compiuta ed esaustiva istruttoria, che, in relazione al riconosciuto debito fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche ad esso sottese, né, tantomeno, riporta di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che hanno determinato il notevole lasso di tempo intercorso tra la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio oggetto dell'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione ai Servizi Finanziari del predetto atto, avvenuta solo in data (...) con nota (...) del Servizio (...).	2	L'atto di liquidazione della spesa deve esplicitare una compiuta ed esaustiva istruttoria che, in relazione al riconosciuto debito fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche ad esso sottese. In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dall'atto esaminato, i tempi trascorsi dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) con la quale si procede al riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio attinente l'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione della predetta liquidazione ai Servizi Finanziari, avvenuta solo in data (...) con nota (...) del Servizio (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.	2
Nell'atto di liquidazione della spesa il richiamo all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 appare inconferente, atteso che il medesimo disciplina il rilascio dei pareri dei responsabili dei servizi su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio.		L'atto di liquidazione della spesa deve correttamente richiamare le norme di legge in forza delle quali è adottato.	
Nell'atto di liquidazione della spesa il richiamo all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 appare inconferente atteso che il citato articolo statuisce: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione."		L'atto di liquidazione della spesa deve correttamente richiamare le norme di legge in forza delle quali è adottato.	
L'atto dispone la liquidazione dell'importo di € (...) in favore della Società (...), quale prima rata di acconto dell'importo complessivo di € (...) che ha formato oggetto di riconoscimento da parte dell'organo consiliare con deliberazione n. (...). L'atto di liquidazione della spesa si presenta carente sia per quanto concerne il profilo istruttorio che per quanto concerne il requisito motivazionale in quanto non esplicita le modalità di insorgenza e di quantificazione del debito fuori bilancio nonché le questioni giuridiche sottese. In particolare nelle premesse dell'atto di liquidazione viene operato un distinguo tra l'importo di € (...) dovuto alla società creditrice quale sorta capitale (somma che in ogni caso non ha costituito oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio, trattandosi di spesa regolarmente impegnata con provvedimento dirigenziale e tra l'altro già liquidata) ed il richiamato importo di € (...), rispetto al quale non viene chiarita la natura del debito. Si rammenta, infine, che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. è una procedura di carattere eccezionale che consente, nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, di effettuare spese in deroga al procedimento ordinario, ed è finalizzata a ricondurre particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.		L'atto di liquidazione della spesa deve esplicitare correttamente gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, la loro valutazione, nonché deve tradurre nella motivazione dell'atto in modo compiuto ed esaustivo, l'iter istruttorio e decisionale seguito per l'adozione del provvedimento da parte dell'Ente.	
L'atto dispone la liquidazione dell'importo di € (...) in favore dell'avv. (...) che ha formato oggetto di riconoscimento da parte dell'organo consiliare con deliberazione n. (...). L'atto di liquidazione della spesa si presenta carente sia per quanto concerne il profilo istruttorio che per quanto concerne il requisito motivazionale in quanto non esplicita espressamente le modalità di insorgenza e di quantificazione del debito fuori bilancio nonché le questioni giuridiche sottese. Si rammenta, infine, che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L. è una procedura di carattere eccezionale che consente, nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore, di effettuare spese in deroga al procedimento ordinario, ed è finalizzata a ricondurre particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio.		L'atto di liquidazione della spesa deve esplicitare correttamente gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, la loro valutazione, nonché deve tradurre nella motivazione dell'atto in modo compiuto ed esaustivo, l'iter istruttorio e decisionale seguito per l'adozione del provvedimento da parte dell'Ente.	

Nelle premesse dell'atto di liquidazione della spesa in esame è precisato che "(...) il presente atto non è riferito a spese diverse da quelle previste dall'art. 159 ca 2 del D.Lgs. 267/2000". Sul punto, si rammenta che la richiamata norma riporta un elenco tassativo di somme di competenza degli enti locali non soggette ad esecuzione forzata, destinate: - al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; - al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; - all'espletamento dei servizi locali indispensabili.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
L'atto di liquidazione della spesa non appare numerato – così come previsto dall'art. 27, co. 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente – ancorché, rechi il necessario numero di Protocollo Generale; altresì, nell'intestazione, non appare indicata la denominazione del tipo di provvedimento amministrativo adottato	1	L'atto di liquidazione della spesa deve essere numerato così come previsto dall'art. 27, co. 4, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente e, nell'intestazione, deve riportare la denominazione del tipo di provvedimento amministrativo adottato.	1
Nell'atto di liquidazione della spesa il richiamo all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 appare inconferente atteso che il citato articolo statuisce: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sua regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione."	1	L'atto di liquidazione della spesa deve operare opportuno richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottato.	1
L'intestazione dell'atto di liquidazione della spesa non riporta l'indicazione della struttura competente che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.	1	L'intestazione dell'atto di liquidazione della spesa deve riportare l'indicazione della struttura competente che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.	1
La tabella allegata all'atto di liquidazione della spesa in esame riporta: "Si attesta, inoltre, che non sono stati superati i limiti imposti dall'art. 15 del D.L. n. 8 del 18/1/1993, convertito in legge il 19/03/93 n. 68 (...)" sul punto si richiama la L. 27 dicembre 2013, n. 147 che all'art. 1, co. 400, lett. d), ha apportato modifiche all'art. 15 del D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 in ordine al limite medio di spesa di ore mensili per persona e al limite massimo individuale di ore mensili.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
L'atto di liquidazione della spesa non esplicita una compiuta ed esaustiva istruttoria che, in relazione al richiamato debito fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. Peraltro, si rileva che il provvedimento in esame non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dai diversi soggetti firmatari del provvedimento in esame ed, in particolare, dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della Legge 241/1990.	1	L'atto di liquidazione della spesa deve esplicitare una compiuta ed esaustiva istruttoria che, in relazione ai debiti fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese, nonché deve indicare i soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990.	1
L'atto di liquidazione della spesa non esplicita una compiuta ed esaustiva istruttoria che, in relazione al riconosciuto debito fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche ad esso sottese.	1	L'atto di liquidazione della spesa deve esplicitare una compiuta ed esaustiva istruttoria che, in relazione al riconosciuto debito fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche ad esso sottese.	1
L'atto di liquidazione della spesa ha ad oggetto «Corresponsione dell'anticipo del 50% dell'importo previsto ai (...) beneficiari del contributo dell'assistenza indiretta. Annualità (...) decade di gennaio (...)»; pertanto il richiamo nelle premesse dell'atto all' "art. 11, commi 9 e 12 del D.lgs. 163/2006;" non appare conferente.	1	Le premesse dell'atto di liquidazione della spesa devono operare richiami alle fonti normative conferenti con il caso in argomento.	1
L'atto di liquidazione della spesa non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dai diversi soggetti firmatari del provvedimento in esame ed, in particolare, dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, co. 1, lettere a) e b) della L. 241/1990.	1	L'atto di liquidazione della spesa deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento, l'istruttoria ed il risultato della stessa. Dunque, assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.	1
Il richiamo nelle premesse dell'atto di liquidazione della spesa all'art. 159, co. 2, del D.lgs. 267/2000 appare inconferente, atteso che la spesa liquidata non appare riconducibile alle somme indicate nella richiamata disposizione.	1	L'atto di liquidazione della spesa deve richiamare disposizioni normative conferenti rispetto alla natura delle somme liquidate.	1
Tra la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio oggetto dell'atto di liquidazione della spesa in esame, e la trasmissione ai Servizi Finanziari del predetto atto, avvenuta con nota PG. (...) del Servizio (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate, nonché all'art. 27, co. 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno"; ancorché, nelle premesse si legge che "(...) la parte ha trasmesso la documentazione richiesta dal Servizio competente (...) acquisita al protocollo n. (...)", senza specificare, altresì, il periodo in cui tale richiesta è stata inoltrata al creditore.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) con la quale si riconoscono i debiti fuori bilancio manifestatisi dal (...) tra i quali rientra, tra l'altro, il debito attinente l'atto di liquidazione della spesa in esame - e la trasmissione della predetta liquidazione ai Servizi Finanziari, avvenuta con nota PG. (...) del Servizio (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche ai sensi dell'art. 27, co. 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno".	1
Tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) del Servizio (...) di impegno della spesa assunta per l'erogazione del contributo in esame e la trasmissione ai Servizi Finanziari dell'atto di liquidazione della spesa in esame, avvenuto con nota PG. (...) del Servizio (...), è decorso notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla adozione del provvedimento dirigenziale di impegno della spesa e la trasmissione dell'atto di liquidazione ai Servizi Finanziari sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.	1
Tra l'emissione, in modalità elettronica, delle fatture (...) e la trasmissione ai Servizi Finanziari dell'atto di liquidazione della spesa in esame, avvenuto con nota PG. (...) del Servizio (...), è decorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla emissione delle fatture e la trasmissione della predetta liquidazione ai Servizi Finanziari sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.	1
L'atto di liquidazione della spesa non opera alcun richiamo alle disposizioni normative che disciplinano la fase della liquidazione della spesa, in particolare non richiama l'art. 184 del D.lgs. 267/2000.	1	L'atto di liquidazione deve richiamare l'art. 184 del D.lgs. 267/2000, che regola la fase di liquidazione della spesa.	1
L'atto di liquidazione della spesa, così come trasmesso con nota PG. (...) dal Servizio (...), richiama quale allegato facente parte integrante del provvedimento in esame una "scheda B" che, tuttavia, non appare materialmente acclusa all'atto.	1	I documenti richiamati quali allegati facenti parte integrante del provvedimento devono essere materialmente acclusi allo stesso.	1
L'atto in esame ha ad oggetto la liquidazione della somma complessiva di € (...) in virtù della sentenza n. (...) del Giudice di Pace di Napoli, la cui legittimità è stata riconosciuta con la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...). Tuttavia, nelle premesse dell'atto di liquidazione si rileva un disallineamento atteso che è richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto.	1	L'atto di liquidazione della spesa deve indicare in modo chiaro e senza ambiguità la deliberazione consiliare che ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio.	1

L'atto di liquidazione della spesa presenta un errore materiale laddove richiama l' "art. 3, comma 83, della L. 24 dicembre 2007, n. 24" in luogo dell'art. 3, comma 83, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.		L'atto di liquidazione della spesa deve rispettare i canoni di completezza con riguardo alla normativa richiamata; inoltre, l'oggetto del provvedimento deve essere in linea con i contenuti degli atti allegati che ne costituiscono parte integrante.	
In riferimento al periodo in cui sono state rese le prestazioni di lavoro in regime di straordinario, si rileva che, la <i>tabella allegata che costituisce parte integrante</i> del provvedimento in esame presenta un disallineamento con l'oggetto del medesimo provvedimento.		L'atto di liquidazione della spesa deve rispettare i canoni di completezza con riguardo alla normativa richiamata; inoltre, l'oggetto del provvedimento deve essere in linea con i contenuti degli atti allegati che ne costituiscono parte integrante.	